

VIOLAZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI: L'ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE È OGGETTO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA O DI MERA INFORMATIVA?

CONSIGLIO DI STATO – Sezione III - sentenza n. 4895 del 24 ottobre 2017

Dino Della Giustina, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un medico ha impugnato avanti al TAR per la Puglia le deliberazioni del Direttore generale di un'azienda sanitaria di quella Regione con le quali erano stati rideterminati i fondi per la dirigenza medica, nonché stabiliti i nuovi importi della retribuzione di posizione in ragione dell'incarico e della nuova graduazione delle funzioni.

Il predetto sanitario ha sostenuto che i sopraindicati provvedimenti fossero viziati di legittimità, nonché pregiudizievoli per la posizione giuridica propria e degli altri dirigenti medici.

Il TAR per la Puglia, con sentenza n. 2009 del 4 giugno 2009, ha però respinto il ricorso suindicato, ritenendo legittime le determinazioni dell'Azienda.

Avverso tale sentenza l'interessato ha proposto appello al fine di ottenere l'annullamento degli atti impugnati in primo grado.

Tra i motivi di ricorso l'appellante ha lamentato la violazione delle relazioni sindacali nella materia oggetto d'esame, assumendo che quest'ultima costituisca oggetto di contrattazione collettiva decentrata e non già di mera informativa, come invece ha ritenuto il TAR per la Puglia.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato però che è vero che (come sostenuto dall'appellante) l'obbligo di informazione non esclude altre forme di partecipazione sindacale (consultazione, concertazione o contrattazione), ma per quanto qui è rilevante l'art. 5 lett. b) del CCNL 2005 ha previsto il modulo della concertazione, non già quello della contrattazione, diversamente da quanto assunto quindi dall'appellante: ed il confronto con le organizzazioni sindacali, conformemente a tale modulo, nel caso di specie si è effettivamente svolto, come risulta da apposito verbale.

Il Consiglio di Stato ha quindi ribadito che la graduazione delle funzioni e l'attribuzione della retribuzione di posizione, ai sensi della normativa contrattuale in materia, non rientra tra le attività soggette a contrattazione collettiva ed a tal proposito ha richiamato anche la Sentenza della Cassazione, sez. L del 30 ottobre 2014 n. 23054.

Poiché il modulo della concertazione, previsto dall'art. 6 lett. b) del CCNL del 2005 risulta essere nel caso di specie rispettato, non è ravvisabile alcuna violazione delle relazioni sindacali.

Il Consiglio di Stato ha quindi respinto l'appello.